



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

REGOLAMENTO

“ISTITUZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO”
(ai sensi del D. Lgs. 23-12-97 n.469 art.6 e L. R. 05-05-99 n.19 artt.4,7 e 10)

Premessa

La **Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro** (definita “**Commissione**” per brevità nel corpo del presente Regolamento) viene istituita dalla Giunta Provinciale con propria Deliberazione, ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 art.6;
- L. 12 marzo 1999 n. 68 art.6;
- L. R. 05 maggio 1999 n.19 artt. 7 e 10;
- L. 28 febbraio 1987 n.56 e successive modificazioni ed integrazioni,
- D. lgs. 21 aprile 2000 n.181.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità

TITOLO II - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

- Art. 3 Composizione
- Art. 4 Articolazioni della Commissione
- Art. 5 Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili
- Art. 6 Compiti
- Art. 7 Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali
- Art. 8 Determinazione e calcolo della rappresentatività delle parti sociali
- Art. 9 Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate
- Art. 10 Nomina dei membri della commissione
- Art. 11 Insediamento Commissione
- Art. 12 Invito alla partecipazione di Dirigenti o delegati, Esperti.
- Art. 13 Attribuzioni compiti e funzioni
- Art. 14 Segreteria Commissione

TITOLO III - COMITATO TECNICO

- Art. 15 Comitato Tecnico

TITOLO IV - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Art. 16 Durata della commissione
- Art. 17 Surrogazione della Commissione
- Art. 18 Partecipazione alle sedute
- Art. 19 Seduta congiunta con gli altri Organi Collegiali
- Art. 20 Gettone di presenza

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Entrata in vigore

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**



**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento:
 - a) attuano le disposizioni contenute nell'art.10 co. 2 della L. R. 05 maggio 1999 n. 19;
 - b) disciplinano le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Unica Provinciale per le Politiche del Lavoro e la Formazione, di seguito denominata "Commissione", nel rispetto dei principi e dei criteri informativi dettati dall'art. 6 del D. lgs. N. 469/97 e dalla Legge n. 68/99.


**Art. 2
Finalità**

1. La Commissione provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente, svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 dello stesso articolo secondo i seguenti principi e criteri:
 - a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la paritetività delle posizioni delle parti sociali;
 - b) Presidenza della commissione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o Assessore delegato;
 - c) inserimento del Consigliere di parità;
 - d) possibilità di costituzione di Sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico;e nel rispetto degli artt. 6-7-10 della L. R. 05 maggio 1999, n. 19.

**TITOLO II
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE**

**Art. 3
Composizione**

2. La Commissione, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 comma 1, lett. a – b – c - d, del D. Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 è composta da:
 - a) Presidente della Provincia o Assessore Provinciale delegato alle Politiche Attive del Lavoro e Formazione, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) n. 5 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori o comparti produttivi di: artigianato, industria, commercio, servizi, agricoltura, cooperazione, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale. La suddivisione tra i diversi comparti si opera in base alla consistenza numerica del tessuto produttivo risultante dalle rilevazioni statistiche ISTAT;
 - c) n. 5 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - d) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei disabili designati secondo i criteri di maggior rappresentatività sul territorio provinciale;
 - e) n.1 ispettore medico del lavoro o un ispettore medico del lavoro designato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari ;
 - f) Consigliere di parità nominato ai sensi del D. lgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
2. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1, provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
3. E' facoltà della Commissione richiedere, con decisione assunta all'unanimità, la partecipazione ai lavori di esperti esterni, nonché di rappresentanti delle Istituzioni del territorio, per l'approfondimento di particolari problematiche.

- 
4. Ai lavori della Commissione e dei Sottocommissioni partecipa il Dirigente del settore Lavoro e Formazione o suo delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
 5. Si rimette alle competenze della "Commissione" l'adozione del regolamento di funzionamento della stessa.
 6. La Commissione dovrà definire un programma annuale degli interventi, nella prima seduta utile dell'anno solare.

Art. 4

Articolazioni della Commissione

1. Con propria deliberazione la Commissione può prevedere, a maggioranza dei due terzi, la costituzione di "Sottocommissioni" anche a carattere tematico, specificando i poteri delle stesse; la composizione delle "Sottocommissioni" avviene nel rispetto della pariteticità delle posizioni sociali.
2. Le "Sottocommissioni" sono presiedute dal Presidente della Provincia o dall'Assessore Provinciale delegato alle Politiche Attive del Lavoro e Formazione.
3. Possono far parte delle "Sottocommissioni" unicamente i membri della Commissione.

Art. 5

Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili

1. La "Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili" è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:
 - a) n.2 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del lavoro e la Formazione;
 - b) n.2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del lavoro e la Formazione;
 - c) n.1 ispettore medico del lavoro;
 - d) n.2 rappresentanti delle categorie interessate al collocamento obbligatorio, comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale.
2. Ai lavori della **Sottocommissione** partecipa il Dirigente responsabile in materia di lavoro o suo delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
3. Ciascuna delle parti sociali costituenti, provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

Art. 6

Compiti

1. La **Sottocommissione** per il collocamento mirato ai disabili:
 - a) svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nonché ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili previsto dalla normativa vigente;
 - b) elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
 - c) si relaziona all'attività del Comitato Tecnico di cui all' art. 15.

Art. 7

Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali

1. In fase di costituzione della Commissione, la procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali prende avvio con la pubblicazione di un apposito avviso presso l'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di garantire una maggiore diffusione di tale procedura sarà richiesto ai 10 comuni costituenti la pubblicazione dell'avviso sui propri siti istituzionali.
3. Con l'avviso di cui al precedente comma 1, si invitano le organizzazioni datoriali e sindacali, presenti con propria sede fissa e con propri organismi elettivi nel territorio provinciale, a dichiarare al Presidente della Provincia, entro i termini previsti e con le modalità di cui al successivo comma 3, gli elementi utili

a valutare il grado di rappresentatività posseduto, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, secondo i parametri di seguito riportati:



Organizzazioni datoriali:

- Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
- Numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello della pubblicazione dell'avviso;
- Partecipazione ad organismi territoriali di competenza in ambiti di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza;
- Numero dei contratti integrativi di secondo livello e di accordi territoriali alla cui stipulazione l'organizzazione ha partecipato nel triennio precedente l'avviso pubblico.

Organizzazioni sindacali:

- Numero degli iscritti, lavoratori attivi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 - Elenco sedi presenti nel territorio della Provincia;
 - Numero dei contratti di secondo livello e di accordi territoriali alla cui stipulazione l'organizzazione ha partecipato nel triennio precedente l'avviso pubblico.
4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2, saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione o congiuntamente da più organizzazioni. Tali dati sono resi con apposita dichiarazione auto-certificatoria, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il Dirigente responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà:
- Nel caso di mancanza assoluta di dati o comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento;
 - Nel caso di mancanza di integrazioni a correzioni richieste, relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla determinazione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.
5. Al fine di facilitare la massima partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali, nonché delle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili, presenti sul territorio della Provincia, è consentita la "partecipazione congiunta" di più sigle in forma unitaria, con la nomina di un capofila e la possibilità di aggregare e sommare i propri dati come sopra evidenziati.

Art. 8

Determinazione e calcolo della rappresentatività delle parti sociali

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione datoriale, nell'ambito dei Settori produttivi e dei servizi individuati all'art. 3, punto 1, ed il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale vengono misurati dalla media aritmetica semplice dei singoli parametri indicati al comma 2 dell'art. 5, percentualizzati nel modo seguente:

Organizzazioni datoriali:

- Incidenza percentuale del numero delle imprese associate all'organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- Incidenza percentuale del numero del numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- Incidenza percentuale del numero di presenze in organismi territoriali con competenze in ambiti di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza, rispetto allo stesso tipo di partecipazione dichiarato dalle imprese che abbiano provveduto alle comunicazioni.

Il seggio da attribuire a ciascun dei Settori produttivi e di servizio individuati all'art. 3, punto 1, viene assegnato all'organizzazione datoriale comparativamente più rappresentativa nell'ambito di ciascun settore.



Organizzazioni sindacali:

- Incidenza percentuale del numero degli iscritti, lavoratori attivi, all'organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- Incidenza percentuale del numero delle sedi presenti nel territorio della Provincia rispetto al totale delle sedi e recapiti delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- Incidenza percentuale del numero dei contratti di secondo livello e di accordi territoriali stipulati nel triennio precedente rispetto ai contratti e accordi dichiarati dalle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni.

Il numero dei seggi che competeranno a ciascuna organizzazione sindacale, è determinato comparativamente, tenuto conto del numero complessivo dei posti determinati, nella sua composizione, dall'art. 3 del presente regolamento, dividendo il grado di rappresentatività, come sopra calcolato, per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza dei posti disponibili, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente in un numero pari a quello dei seggi da attribuire.

Art. 9

Procedura per la determinazione e la nomina

dei rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili

1. Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della Commissione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili, comparativamente più rappresentative.
2. All'Albo Pretorio on line della Provincia è pubblicato apposito avviso a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con l'avviso di cui al precedente comma 2, si invitano le organizzazioni delle categorie interessate al collocamento obbligatorio, presenti con propria sede fissa nel territorio provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a dichiarare, entro 30 giorni, dalla sua pubblicazione, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, considerati sulla base dei seguenti parametri:
 - a) numero degli iscritti la cui soglia minima è fissata in n. 30 iscritti;
 - b) partecipazione ai tavoli tematici dei piani di zona;
 - c) numero delle persone diversamente abili, in carico.
4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al precedente comma 3 saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione auto-certificatoria, resa a norma del DPR 445/2000 e s.m.i..
5. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, il Dirigente Responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di giorni 10. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento.

Art. 10

Nomina dei membri della commissione

1. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente art. 9, verranno individuate le organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi della procedura e delle modalità di cui ai precedenti art. 7 e 8.
2. La Segreteria preposta provvederà a richiedere a tali organizzazioni le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti.
3. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla loro richiesta, il Dirigente del Settore emetterà il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione e lo notificherà a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento.

4. Il provvedimento di nomina è pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia.
5. Il Consigliere di parità viene nominato secondo le modalità previste dalla legge.



Art. 11

Insedimento Commissione

1. Il Presidente o l'Assessore Provinciale delegato alle Politiche Attive del Lavoro, in qualità di Presidente della Commissione Provinciale del Lavoro, tramite la Segreteria preposta, convoca i componenti per l'insediamento.
2. Il Presidente, tramite la Segreteria preposta, procede all'insediamento della Commissione almeno in presenza della metà più uno dei componenti designati.
3. Nella seduta di insediamento l'o.d.g. contiene ai primi punti i seguenti argomenti:
 - a) Elezione a maggioranza dei presenti, del Vice- Presidente, scelto tra i componenti della commissione;
 - b) Regolamento di funzionamento della Commissione provinciale per le politiche del lavoro proposto dal presidente. Esame ed approvazione.
4. La sede istituzionale della commissione è presso il Settore Politiche del Lavoro – Formazione – Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria - Trani con sede in Trani alla via De Gemmis, 42/44.

Art. 12

Invito alla partecipazione di Dirigenti o delegati, Esperti

1. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati, dal Presidente della Commissione, senza diritto di voto, i Dirigenti dei vari Settori della Provincia di Barletta – Andria - Trani, nonché loro delegati del Settore o esperti per essere consultati su singoli argomenti all'O.d.G.

Art. 13

Attribuzioni compiti e funzioni

1. La commissione, quale organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro della Provincia di Barletta – Andria - Trani, si occupa di:
 - collocamento agricolo;
 - collocamento ordinario;
 - collocamento dello spettacolo sulla base di una unica lista nazionale;
 - collocamento mirato;
 - collocamento degli stranieri;
 - collocamento dei lavoratori a domicilio;
 - avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
 - preselezione e incontro di domanda ed offerta;
 - iniziative volte a incrementare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con riferimento all'occupazione femminile;
 - esprime parere in materia di riesame, in seconda istanza, dei ricorsi in opposizione presentati presso i Centri per l'Impiego della Provincia nelle materie di cui all'art. 6 della Legge regionale L. R. 05-05-99 n.19 e relativamente ai provvedimenti assunti dai Centri medesimi.
2. Le funzioni consultive sono svolte tramite la formulazione di pareri, che sono obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni di legge.
3. La Commissione fornisce indicazioni ai competenti organi della Provincia in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative attive già di competenza degli organi collegiali soppressi ai sensi dell'art. 6 – comma 2 del D. Lgs. 23-12-97, n. 469.

Art. 14

Segreteria Commissione

1. Con il presente regolamento è istituita la Segreteria della Commissione, avente compiti di supporto tecnico all'attività dei componenti, della Commissione e delle Sottocommissioni, e del Presidente della Commissione.
2. La Segreteria è incardinata nell'organizzazione del Settore Politiche del Lavoro.

3. La composizione della Segreteria, sarà determinata con atto dirigenziale del Settore Politiche del Lavoro, evidenziando regole di funzionamento, incombenze e carichi di lavoro.



TITOLO III COMITATO TECNICO

Art. 15

Comitato Tecnico

1. Nell'ambito della "Commissione" in attuazione dell'art. 6 comma 3 del D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è previsto il "Comitato Tecnico".
2. Il comitato tecnico è così composto:
 - a) Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro – Formazione Professionale – Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani, con funzione di coordinatore del Comitato medesimo o suo delegato;
 - b) n. 1 medico legale;
 - c) n. 1 medico del lavoro.
3. In fase di costituzione del Comitato Tecnico, la procedura per la nomina dei componenti di cui al punto 2) prende avvio con la pubblicazione di un apposito avviso presso l'Albo Pretorio on line della Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Di tale procedimento viene incaricato il Dirigente responsabile del Settore Politiche del Lavoro – Formazione Professionale – Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani.
4. Il Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti con particolare riferimento alla materia delle inabilità:
 1. consultazione per la valutazione delle residue capacità lavorative;
 2. definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo;
 3. predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
 4. ogni altro compito attribuito dalla legge 12/03/1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione.
5. Per ogni componente del Comitato è designato un supplente che parteciperà ai lavori unicamente in caso di assenza del titolare; le sedute del Comitato sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
6. Si rimette alle competenze della "Commissione" l'adozione del "regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico" su proposta dello stesso.

TITOLO IV NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16

Durata della commissione

1. La Commissione, la Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili e il Comitato Tecnico, rimangono in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo per altri due anni.
2. I componenti della Commissione Provinciale per le politiche del Lavoro possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione provinciale per le Politiche del Lavoro, il quale provvede a darne comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi.
3. Nelle more del procedimento di ricostituzione della Commissione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dalla Commissione uscente.

Art. 17

Surrogazione della Commissione

1. Nel caso in cui la Commissione Provinciale, per mancanza del numero legale, non possa validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di – tre successive riunioni, le funzioni della Commissione medesima sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'Assessore Provinciale delegato alle Politiche del Lavoro nella sua qualità di

Presidente dell'organo collegiale summenzionato, sentito il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro.



Art. 18

Partecipazione alle sedute

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente a tre sedute consecutive, i componenti si intendono decaduti.
2. Le sedute della commissione di norma sono pubbliche.

Art. 19

Seduta congiunta con gli altri Organi Collegiali

1. La Commissione viene convocata e si riunisce in seduta congiunta con gli altri Organi Collegiali indicati all'art.4 della L.R. 05-05-99 n.19 (Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, Comitato Istituzionale di Coordinamento ed altre Commissioni Provinciali per le Politiche del Lavoro), secondo quanto previsto dal IV comma dell'art.4 della L. R. 05-05-99 n.19; ciò ai fini della successiva formulazione del parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro finalizzato all'adozione del piano pluriennale e del piano annuale regionali per l'occupazione.

Art. 20

Gettone di presenza

1. Ai componenti della Commissione e delle Sottocommissioni può essere erogato un gettone di presenza comprensivo delle spese di viaggio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.